

ORIGINALE

C O M U N E     D I     B I B B I E N A

(Provincia di Arezzo)

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 152

DEL 12/07/2005

O G G E T T O:

CONCESSIONE IN USO DI ALCUNI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE  
ALL'ASSOCIAZIONE "BOCCIOFILA BIBBIENESE A. SASSOLI" E CONSEGUENTI  
DETERMINAZIONI

Oggi, 12/07/2005 alle ore 11,30 ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta il Sig. PIANTINI Giuseppe, nella sua qualità di Vice Sindaco.

Fatto l'appello nominale risultano presenti ed assenti:

FERRI	Ferruccio	A
PIANTINI	Giuseppe	P
VIGIANI	Maria Teresa	P
POLVERINI	Silvano	P
LARGHI	Alberto	P
ACCIAI	Gian Maria	P
GIOVANNINI	Alessandro	P

-----  
presenti  
6

assenti  
1

Assiste la Dott.ssa Silvia PETRUCCI, nella sua qualità di Segretario comunale incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA     SI

ALLEGATI     NO

Allegato 1 alla deliberazione N. 152 del 12/07/05

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr.ssa Silvia Petrucci



**COMUNE DI BIBBIENA**  
(Provincia di Arezzo)



**Schema di concessione d'uso  
di locali o strutture comunali ad associazioni con finalità  
socio – ricreative – culturali – sportive**

**Art. 1 – Scopo della Concessione**

Il Comune di Bibbiena, a mezzo del suo Dirigente, dr. .... il  
quale interviene al presente atto non in proprio, ma in nome, per conto e nell'esclusivo  
interesse del Comune stesso (P.I. 00137130514), come da delibera di G.C. n. del ;  
concede in uso

all'Associazione , con sede in , P.I. o C.F. , nella  
persona del suo legale rappresentante, Sig. .... , che accetta, e di seguito sarà  
denominato "Concessionario", la struttura/locale di proprietà comunale di cui al successivo  
art. 2, per lo svolgimento delle attività statutarie, non aventi fine di lucro.

**Art. 2 – Oggetto della Concessione**

La presente concessione d'uso comprende :

- a) La struttura immobiliare o locale, ubicata in ....., Via .....,  
n. ...., per una superficie di m.q. ....;
- b) I seguenti beni mobili : .....

**Art. 3 – Durata della Concessione**

La durata della presente concessione è stabilita in anni 3, con decorrenza dal momento  
della sua sottoscrizione, salvo il verificarsi di particolari situazioni di cui ai successivi artt.  
12 e 13.

**Art. 4 – Canone di concessione**

Il canone di concessione per l'uso di detta struttura è stabilito in € annui, tenuto  
conto delle finalità sociali perseguite dall'Associazione concessionaria, da versarsi, in

un'unica soluzione, ed in via posticipata entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento, mediante bollettino di c.c. postale.

#### **Art. 5 – Responsabilità del Concessionario**

Per tutta la durata della concessione il Concessionario sarà considerato, a termine di legge, consegnatario responsabile e custode delle proprietà comunali ad esso affidate.

Egli si obbliga ad usare i locali (e gli eventuali beni mobili in esso contenuti), con la massima diligenza e con tutte le cautele necessarie ad evitare danni di qualsiasi genere e dovrà rifondere all'Amministrazione Comunale tutti i danni provocati alla struttura (e alle eventuali attrezzature), nella misura che sarà stabilita dall'Ufficio Tecnico Comunale, a seguito di apposita perizia. Terrà comunque sollevato il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse derivare da danno a persona o a cosa a causa delle attività svolte all'interno della struttura.

Il concessionario è tenuto inoltre a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture (ed agli eventuali attrezzi) al fine di determinare ipotetiche responsabilità, nonché qualsiasi situazione, impedimento o inconveniente che possa essere ravvisato come fonte di possibile rischio, sia per le cose che per le persone. In caso di mancata segnalazione sarà ritenuto responsabile, in via esclusiva, il concessionario medesimo.

#### **Art. 6 – Eventuale richiesta di utilizzo da parte di altre Associazioni**

Non è permessa al concessionario la sub-concessione d'uso ad altre Associazioni, che dovranno eventualmente essere autorizzate direttamente dall'Amministrazione comunale, tenute presenti le priorità della società concessionaria. Soltanto un uso occasionale della struttura da parte di altre associazioni può essere autorizzato direttamente dal concessionario, il quale è comunque responsabile del corretto utilizzo che, in tali circostanze, ne viene fatto. Quando l'uso della struttura venga autorizzato ad altra associazione (diversa cioè, da quella che lo ha in concessione), questa dovrà riconoscere alla società concessionaria un rimborso spese per l'uso della struttura stessa, in base a

quanto stabilito dall'Amministrazione, sentita l'apposita Commissione di cui all'art.3 del Regolamento Comunale, o, in mancanza, in relazione a ponderate tariffe che saranno indicate dall'Amministrazione Comunale stessa a mente dell'art.7, punto b) del Vigente Regolamento Comunale.

#### **Art. 7 - Accertamenti e verifiche**

Il Comune ha ampia facoltà di vigilare sull'uso delle strutture (e delle eventuali attrezzature) da parte del concessionario. Il personale del Comune, all'uopo autorizzato, può accedere alla struttura, accertare l'uso della stessa, effettuare tutte le indagini e i controlli che riterrà necessari. Il concessionario è tenuto a prestare, agli incaricati comunali della vigilanza e del controllo, la massima collaborazione fornendo tutti i chiarimenti necessari ed esibendo la documentazione richiesta.

In caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti e diritti che possano competere al Comune, il concessionario dovrà immediatamente uniformarsi alle decisioni dettate dall'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 8 - Polizza assicurativa**

Il Concessionario dovrà sottoscrivere apposita polizza assicurativa per responsabilità civile ed antinfortunistica, con massimali adeguati, per danni a "terzi", durante la normale attività svolta nella struttura, la cui responsabilità non può essere imputata all'Amministrazione Comunale. Detta polizza, da esibirsi in copia, costituisce condizione di validità ed efficacia per la presente convenzione.

#### **Art. 9 - Utilizzo della struttura**

La struttura viene messa a disposizione dell'Amministrazione Comunale su richiesta della medesima, per l'effettuazione delle proprie attività statutarie.

Nel caso che la struttura richieda la temporanea chiusura per cause eccezionali ed imprevedibili, il Concessionario non potrà accampare nessuna pretesa verso il Comune.

#### **Art. 10 – Oneri a carico del Concessionario**

Il Concessionario provvederà alla pulizia dei locali medesimi ed all'esecuzione delle necessarie opere di ordinaria manutenzione.

Provvederà inoltre alla apertura e chiusura dell'impianto, anche dopo l'utilizzo dello stesso da parte dell'Amministrazione o di terzi autorizzati.

Sono a carico del concessionario tutte le spese correnti (energia elettrica, riscaldamento, acqua, telefono etc.), a tal fine tutte le relative bollette dovranno essere a carico della società concessionaria stessa che si impegna, se non ha ancora provveduto, a stipulare i relativi contratti con le aziende erogatrici dei servizi.

#### **Art. 11 – Oneri a carico dell'ente concedente**

L'Amministrazione Comunale assume a proprio carico le spese per la manutenzione straordinaria, (con esclusione di danni arrecati alla struttura e/o ad arredi, che restano a carico del concessionario);

Il Comune riconosce alla società concessionaria un contributo di gestione stabilito, in via del tutto discrezionale ed a titolo di esclusiva liberalità, dalla Giunta Comunale con proprio atto in considerazione delle disponibilità finanziarie dello stesso.

#### **Art. 12 – Variazione della concessione a seguito modifiche statutarie**

L'Amministrazione Comunale si riserva la più ampia facoltà di revocare la concessione, in tutto o in parte, per motivi di pubblico interesse con un preavviso di trenta giorni, senza che il concessionario possa eccepire o pretendere alcunché a qualsiasi titolo.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di variare la presente convenzione nel caso si verificano sostanziali modifiche statutarie dell'Associazione concessionaria.

#### **Art. 13 – Revoca concessione**

La presente Concessione potrà essere anche revocata in casi di :

- a) violazione delle norme che la disciplinano;
- b) utilizzo dei beni oggetto della concessione per usi diversi

- c) cessazione dell'attività da parte del concessionario
- d) mancato versamento del canone di concessione dovuto.

**Art. 14 – Rinvio**

Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti fanno rinvio alle norme del Codice Civile ed alle altre disposizioni di legge, se ed in quanto applicabili.

**Art. 15 – Oneri ed effetti fiscali**

Tutte le spese consequenziali al presente atto sono a carico del concessionario, che dichiara di accettarle.

La presente concessione sarà registrata solo in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto

in data \_\_\_\_\_

Per il Comune di Bibbiena

Per l'Associazione...

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione consiliare n. 23 del 03/03/1997, esecutiva ai sensi di legge, fu approvato il Regolamento per la concessione in uso dei locali disponibili nel patrimonio immobiliare comunale ed il relativo schema di convenzione;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 166 del 08/06/2002, esecutiva ai sensi di legge, con al quale fu approvato un nuovo schema per la concessione d'uso relativo a locali o strutture comunali per finalità sociali, culturali, ricreative o sportive, più aderente alle modalità di concessione individuate da questa Amministrazione comunale;

CONSIDERATO che con la medesima deliberazione di Giunta Comunale n. 166/2002, fu stabilita l'entità dei relativi canoni annui di concessione, come di seguito riportati:

- locali fino a 50 mq. € 250,00
- locali da 50 a 100 mq. € 350,00
- locali oltre 100 mq. € 500,00;

VERIFICATO che molte Associazioni non dispongono tuttora di una sede adeguata o devono regolarizzare la concessione in atto adeguandola alle succitate norme regolamentari;

PRESO ATTO che tra i locali da assegnare formalmente figurano quelli ubicati a margine dei giardini di p.za della Resistenza in Bibbiena, momentaneamente utilizzati dall'Associazione ricreativa "Bocciofila Bibbienesese A. Sassoli", identificati al foglio catastale n. 81, particella n. 431 per una superficie utile di mq. 136, oltre ad un'area esterna delimitata di complessivi mq. 855;

CONSIDERATO che all'art. 4 del vigente Regolamento per la concessione in uso dei locali disponibili nel patrimonio immobiliare comunale è previsto che, nel caso in cui "i locali siano concessi con carattere di continuità per lo svolgimento dell'attività propria del concessionario o per la destinazione a sede sociale", l'Associazione concessionaria è tenuta al pagamento di un canone annuo di concessione, oltre che a quello delle relative utenze;

CONSIDERATO inoltre che il nuovo schema di convenzione prevede, all'art. 11 secondo comma, che questa Amministrazione, tenuto conto delle finalità sociali, culturali, sportive o ricreative perseguite dalle Associazioni concessionarie, riconosce loro un contributo annuo di gestione in considerazione delle risorse finanziarie disponibili;

ACCERTATO che in fase istruttoria sono stati rilasciati i pareri di regolarità tecnica e contabile, dai Responsabili dei servizi interessati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000, pareri allegati;

**CON VOTAZIONE UNANIME FAVOREVOLE ESPRESSA IN FORMA PALESE**

### DELIBERA

2. di concedere in uso all'Associazione "Bocciofila Bibbienesese A. Sassoli" i locali ubicati a margine dei giardini di p.za della Resistenza in Bibbiena, momentaneamente utilizzati dalla stessa Associazione, identificati al foglio catastale n. 81, particella n. 431 per una superficie utile di mq. 136, oltre ad un'area esterna delimitata di complessivi mq. 855;
3. di stabilire che l'assegnazione di cui sopra sia formalizzata tramite la sottoscrizione di specifica concessione d'uso che dovrà essere redatta in base allo schema approvato con la succitata deliberazione di Giunta Comunale n. 166 del 08/06/2002, (schema che si allega in copia All. 1);
4. di stabilire altresì che l'Associazione concessionaria provveda alle conseguenti volture delle varie utenze (acqua, gas, energia elettrica etc.) nel termine dei 30 giorni successivi alla sottoscrizione dell'atto di concessione;
5. di dare atto che il canone annuo di concessione, a carico dell'Associazione concessionaria, è fissato in € 500,00, in base a quanto stabilito con la medesima deliberazione di G.C. n. 166/2002;
6. di fissare infine in € 500,00 il contributo annuo di gestione assegnato alla medesima Associazione considerate le importanti finalità sociali, ricreative e culturali perseguite;
7. di incaricare il Responsabile del servizio interessato dell'adozione di tutti gli atti consequenziali, compresa la sottoscrizione della relativa concessione d'uso autorizzandolo

ad apportandovi, in tale sede, quelle correzioni non sostanziali che si renderanno necessarie;

8. di autorizzare il Responsabile del servizio finanziario alla predisposizione delle conseguenti variazioni di bilancio, considerando che sia il canone, per la parte dell'entrata, che il contributo, per la parte dell'uscita, relativamente all'anno in corso saranno calcolati in dodicesimi con decorrenza dal primo giorno del mese di sottoscrizione della predetta concessione d'uso;
9. di trasmettere copia della presente agli Uffici comunali Ragioneria, Lavori Pubblici e Manutenzione;
10. Di dichiarare il presente atto, con successiva ed unanime favorevole votazione, immediatamente eseguibile data l'urgenza, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, disponendo altresì la comunicazione in elenco ai Capigruppo consiliari di Maggioranza ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 e la trasmissione di copia della presente ai Capigruppo di Minoranza.

DM/dm



# COMUNE di BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)

Servizio: SOCIALE /SPORT

## OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

CONCESSIONE IN USO DI ALCUNI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE ALL'ASSOCIAZIONE "BOCCIOFILA BIBBIENESE A. SASSOLI" E CONSEGUENTI DETERMINAZIONI.

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime il seguente parere:

**FAVOREVOLE**

Bibbiena, 08/07/2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dr. Massimo Del Monte

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio Finanziario, preso atto che la sopra indicata proposta di deliberazione comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere:

**FAVOREVOLE**


Bibbiena, 08/07/2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  
Dr. M. Bergamaschi

**OGGETTO:** CONCESSIONE IN USO DI ALCUNI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE ALL'ASSOCIAZIONE "BOCCIOFILA BIBBIENESE A. SASSOLI" E CONSEGUENTI DETERMINAZIONI

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
G. PIANTINI



IL SEGRETARIO  
S. PETRUCCI

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

22 LUG. 2005

Copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio il  
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs.  
18/08/2000, n. 267.

N. 5166 Reg. di Pubblicazione

Bibbiena, li' 22 LUG. 2005

IL MESSO  
L. BOSCHI

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio dal 22 LUG. 2005  
al 6 AGO. 2005 e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Li' 08 AGO. 2005

N. 5166 Reg. Pubbl.

IL MESSO  
L'istruttore Amministrativo  
(Dott.ssa M. Letizia FANI)

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA  
IL VICE SEGRETARIO GEN.LE  
(Dr. Del Monte Massimo)

**ESECUTIVA'**

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva, ai sensi dello:

- Art. 134, comma 3, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 il  
(dopo il decimo giorno di pubblicazione).

02 AGO. 2005

Li' 02 AGO. 2005



IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA

IL VICE SEGRETARIO GEN.LE  
(Dr. Del Monte Massimo)